CAMERA DEI DEPUTATI N. 3807

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SENALDI, CAMPAGNOLI, ORSENIGO, LAGANÀ, ARTESE, FRANCHI ROBERTO, AZZOLINI, REBULLA, SODDU, RABINO, SEGNI, NUCCI MAURO, RIGHI, VECCHIARELLI, PERRONE, CACCIA, BIANCHINI, VERNOLA, RICCIUTI, VINCENZI, SORICE, PIREDDA, RINALDI, ROSINI, FERRARI SILVESTRO, FERRARI BRUNO, PORTATADINO, USELLINI, COLUCCI, ARTIOLI, ANDREOLI

Presentata il 4 giugno 1986

Qualificazione ai fini tributari dell'attività di levata dei protesti cambiari esercitata dai segretari comunali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, abilita alla levata dei protesti di cambiali e di assegni bancari, oltre ai notai, agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, anche i segretari dei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario.

La medesima legge riconosce ai predetti pubblici ufficiali di protesto un particolare diritto, per ciascun titolo protestato, nella misura del 4 per mille e comunque non inferiore a lire 1.700, né superiore a lire 38.900, come da decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 14 dicembre 1985, oltre ad una indennità di accesso la cui misura è anch'essa determinata con il testé citato decreto.

In ordine alla natura del reddito derivante dall'attività di protesto svolta dai segretari comunali è insorta controversia tra questi funzionari ed i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria; i primi ritenevano di doverlo classificare nel novero di quelli derivanti da lavoro autonomo (articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo e regolatore dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF) ed i secondi, invece, nel novero dei redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente (articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597).

Il Ministero delle finanze è più volte intervenuto con sue risoluzioni e circolari,

impedendo ai segretari comunali, anche quando ne fecero richiesta, di aprire una partita IVA che avrebbe loro consentito di detrarre dal reddito per i diritti di protesto l'importo delle spese, sostenute talvolta in misura sensibile.

La controversia, dopo le decisioni delle competenti commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, è stata portata innanzi alla suprema corte di cassazione, la quale con la sentenza n. 274 del 23 gennaio 1985 ha ritenuto che il reddito derivante ai segretari comunali dall'attività di protesto è da considerarsi reddito di lavoro autonomo e da tassarsi come tale.

Da questa sentenza, i cui effetti dovrebbero restare limitati alle parti in causa, il Ministero delle finanze, anziché disporre il risarcimento del danno arrecato ai segretari comunali, i quali erano stati costretti a dichiarare il reddito per intero senza detrazione delle spese di produzione, ha tratto argomento per emanare la circolare n. 85 in data 2 dicembre 1985 per dare alla sentenza stessa una applicazione generalizzata e, senza tenere nel debito conto che la classificazione del reddito derivante dai protesti tra quelli assimilati a lavoro dipendente era stata imposta con le sue risoluzioni e circolari, ha chiesto ai segretari di versare l'IVA prevista dagli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche relativamente agli anni dal 1981 al 1985; imposta che, appunto per l'interpretazione ministeriale, i segretari non hanno potuto corrispondere in tempo debito con diritto di rivalsa.

La situazione odierna reclama un pronto intervento legislativo in ordine ai seguenti punti.

1) Poiché la citata sentenza della suprema corte si è soltanto espressa nel senso che il reddito derivante dall'attività di protesto dei segretari comunali è « di lavoro autonomo », è necessario stabilire *ex lege* una discriminazione tra il reddito prodotto nei comuni ove l'attività di protesto è tale da richiedere per il suo svolgimento spese notevolmente incidenti sul reddito stesso e quello prodotto in comuni ove tali spese incidono lievemente sul reddito. Questa discriminazione potrebbe essere basata sull'ordinamento della carriera dei segretari comunali, divisa in 4 classi, l'ultima delle quali – la quarta – comprende i comuni sino a 3.000 abitanti; in essi l'attività di protesto è di minimo rilievo e, in alcuni, addirittura inesistente grazie alle condizioni socio-economiche della comunità locale; in questi comuni è impossibile ritenere la « abitualità » dell'attività di protesto, essendo essa o svolta sporadicamente o del tutto inesistente.

Pertanto, si propone di accogliere la sentenza della suprema corte che qualifica il reddito in questione come reddito da lavoro autonomo, ma di scindere la categoria reddituale in due specie: *a)* reddito da attività dei protesti cambiari svolta in comuni con oltre 3.000 abitanti (ricadente nelle disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973); *b)* reddito da attività di protesti cambiari svolta in comuni sino a 3.000 abitanti (ricadente nella disposizione di cui al terzo comma, lettera *a)*, dell'articolo 49 testé citato).

Da questa classificazione, valida agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, discende anche la regolamentazione ai fini dell'IVA, in quanto i redditi di cui alla lettera *a)* richiedono l'apertura della partita IVA in applicazione dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre quelli di cui alla lettera *b)* non rientrano, a' sensi del secondo comma del medesimo articolo 5, nel campo dell'IVA.

Sulla base di queste considerazioni si propone l'articolo 1 della presente proposta di legge per disciplinare la tassazione del reddito derivante dall'attività di protesto svolta dai segretari dal 1986 in poi.

2) Come già detto, il Ministro delle finanze con la circolare 85/1985 ritiene i segretari tenuti a versare l'IVA per gli anni pregressi (dal 1981 al 1985).

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria non si concilia con le istruzioni da essa medesima emanate, in base alle quali fu impedito ai segretari di riscuotere per rivalsa l'IVA dagli istituti bancari, portatori dei titoli protestandi; iniquo è pretendere ora il tributo di cui a suo tempo è stata resa impossibile la rivalsa.

Va, tuttavia, rilevato che la omessa riscossione dell'IVA si accompagna con la omessa detrazione delle spese di produzione ai fini dell'IRPEF, di guisa che, se la richiesta del fisco non dovesse essere abbandonata o revocata, i segretari avrebbero il danno dell'esborso dell'IVA per il quinquennio 1981-1985 e il danno dell'assoggettamento all'IRPEF dell'intero (ossia: senza detrazione delle spese) reddito dall'attività dei protesti: duplice danno a carico dei segretari cui corrisponderebbe un duplice e, in parte ingiusto, arricchimento da parte del fisco e da parte degli istituti bancari.

Allo scopo di eliminare questa patente ingiustizia si propone di confermare la validità del comportamento dei segretari conforme alle risoluzioni e circolari ministeriali intorno alla natura del reddito dei protesti cambiari, facendo salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici che ne sono derivati fino al 31 dicembre 1985; questa soluzione, improntata a giustizia, non comporterebbe sacrifici per il fisco, atteso che il minor gettito dell'IVA sarebbe in parte considerevole compensato dal maggior gettito dell'IRPEF denunciato dai segretari nell'annuale dichiarazione dei redditi.

Alla stregua di quanto fin qui è detto si sottopone all'attenzione dei colleghi deputati la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il reddito derivante dall'attività di levata dei protesti cambiari, esercitata dai segretari comunali in base alla legge 12 giugno 1973, n. 349, è reddito di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. La medesima attività, quando è esercitata in comuni fino a tremila abitanti da parte dei titolari delle rispettive segreterie comunali o quando è esercitata in qualsiasi altro comune da parte di supplenti o reggenti per incarico conferito ai sensi dell'articolo 193 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, perde il carattere dell'abitualità ed il reddito derivante rientra nelle previsioni di cui all'articolo 49, comma terzo, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1986.

2. Sono fatti salvi i rapporti tributari sorti fino al 31 dicembre 1985 per effetto della qualificazione attribuita dagli organi dell'amministrazione finanziaria e dai contribuenti al reddito derivante ai segretari comunali dall'attività di protesto cambiario, anche se tale qualificazione sia in contrasto con quelle di cui all'articolo 1.